

COMUNE DI BOLOGNA

= = = = =

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CURE VETERINARIE DEL GATTILE
COMUNALE DI BOLOGNA.

CIG: BD238D607D

REPUBBLICA ITALIANA

TRA

- il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Piazza Maggiore n. 6, in persona del Dott. Chris Tomesani, nella sua qualità di Direttore del Settore Salute benessere e autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitogli da atto del Sindaco, P. G. n. 718322/2024 del 15/10/2024 confermato da ultimo con P. G. n. 664590/2025 del 19/09/2025.
- E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ODV (di seguito ENPA), C.F. 80116050586, P.I. XXXXXXXX con sede legale in Roma (RM), Via Attilio Regolo n. 27, nella persona del Legale rappresentante, Sig.ra XXXXXX, nata a XXXXXX (MO) il XXXXX, C.F. XXXXXXXXXX, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, ove sopra, la quale interviene, non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse dell'operatore economico predetto;

PREMETTONO

- con trattativa diretta tramite piattaforma certificata MEPA Consip, ID N. 6575218 si è proceduto a richiedere all'operatore economico E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali ODV, un'offerta economica per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di gestione e cure veterinarie del gattile comunale

di Bologna, per l'importo presunto di euro 136.926,40, oltre oneri fiscali, per il periodo indicativamente dal mese di ottobre 2026 al 30 settembre 2027;

- alla scadenza della predetta trattativa diretta, il 25/09/2026 ore 12:00, l'operatore economico E.N.P.A. ODV ha correttamente risposto collocando la propria offerta per l'importo di euro 136.926,40, oltre iva 22%, per un totale di euro 167.050,21;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. xxxx/2026 del XX/09/2026, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di gestione e cure veterinarie del gattile comunale di Bologna, a favore di E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali, per l'importo di euro 136.926,40, oltre iva 22%, per un totale di euro 167.050,21, per il periodo indicativamente dal mese di ottobre 2026 al 30 settembre 2027;

- con la predetta determinazione dirigenziale P.G. n. xxx/2026 del xxxx è stato individuato il Responsabile Unico di Progetto, nella persona del Dott. Chris Tomesani, Direttore del Settore Salute benessere e autonomia della persona;

- che con la medesima determinazione dirigenziale P.G. n. xxxx/2026 è stata impegnata la somma relativa al presente contratto;

- che con verbale registro di sistema XXXXX della Piattaforma MEPA Consip il RUP ha ordinato l'esecuzione in via anticipata del servizio a partire dal 01/10/2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'impresa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, di seguito denominato stazione appaltante, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, ne accetta le condizioni, l'esecuzione del servizio di gestione e cure veterinarie del gattile comunale di Bologna, secondo quanto descritto nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, Offerta economica, Accordo per il trattamento dei dati personali, Patto d'integrità.

I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è di Euro XXXXX (XXXXXX/XXX), oltre I.V.A. al 22%, a carico della stazione appaltante.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di esecuzione anticipata, 01/10/2026.

ART. 5 – ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio di gestione e cure veterinarie del gattile comunale di Bologna definisce le prestazioni e le attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel gattile comunale di Bologna, sito in Via Bacialli n. 20, Castelmaggiore e denominato "Rifugio del cane e del gatto" come di seguito dettagliato:

- a) il ricovero, la custodia, la cura e il sostentamento degli animali ricoverati a diverso titolo, di proprietà del Comune e/o custoditi dal Comune, compresi gli animali oggetto di sequestro;
- b) le attività di cattura degli animali vaganti, di recupero sul territorio e di ricovero in struttura;
- c) le attività amministrative, in relazione e collaborazione con i competenti uffici comunali;

- d) la promozione e conduzione delle attività relative all'adozione degli animali adottabili, in collaborazione con i competenti uffici comunali;
- e) la collaborazione con i volontari, con una o più associazioni di volontari, i veterinari, i cittadini proprietari di gatti, aspiranti all'adozione, visitatori etc.;
- f) le attività accessorie comprensive dell'uso delle attrezzature, automezzi, etc., utili per l'erogazione di prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel gattile municipale ed attività connesse.

Il presente affidamento riguarda le attività relative alla gestione dei gatti all'interno del gattile comunale, le cure veterinarie, sulla base delle condizioni generali previste dalla stazione appaltante.

Inoltre il gestore potrà collaborare con ulteriori strutture, o oasi feline, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato, finalizzate alla gestione di alcune tipologie di gatti. In particolare, il gattile è destinato alla gestione di gatti con indole domestica; le strutture satellite sono deputate ad accogliere gatti di indole non domestica e gatti di competenza del gattile in caso di criticità del gattile medesimo (ad esempio criticità sanitarie).

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del contratto deve essere eseguito in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e ai restanti documenti contrattuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti.

ART. 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Art. 5 del Capitolato.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia. L'Appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dal CCNL per il personale dipendente dai settori socio assistenziale, socio sanitario ed educativo UNEBA codice alfanumerico T141 e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Appaltatore dovrà rispettare, inoltre, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Ai sensi di quanto disposto dall'allegato II.3 richiamato all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, qualora rientri in una

delle condizioni ivi previste, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione, come prescritti dalla normativa vigente, o da emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'appaltatore.

ART. 10 – CLAUSOLE SOCIALI

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 richiamato dall'art. 57 del Codice. Segnatamente, l'Appaltatore, visto quanto dichiarato in sede di procedura, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% sia destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile.

ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Si rinvia all'art. A.23 del Capitolato per quanto non espressamente indicato.

ART. 12 - PENALI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni puntualmente e con correttezza e buona fede.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico di Progetto formula la contestazione secondo la procedura di cui all'Art. A.20 del Capitolato.

Si rinvia al medesimo art. A.20 del Capitolato per quanto non espressamente indicato.

ART. 13 – MODIFICHE CONTRATTUALI - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, queste verranno eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto e il relativo importo verrà impegnato solo qualora se ne ravvisasse la necessità.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 120 del Codice.

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore

eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo A.11 del Capitolato con frequenza trimestrale per il primo indice e con frequenza mensile per il secondo indice, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Al verificarsi di condizioni che determinino l'attivazione della clausola di revisione, con la modalità indicata all'art. A.11 del Capitolato, al quale si rimanda, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni di cui al Codice.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Art. A.21 del Capitolato.

ART. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, così come disciplinato dall'articolo 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. XXXXX della XXXXX, emessa in data XXXX a favore della stazione appaltante fino alla concorrenza di Euro 6.846,32.

La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del RUP.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale

garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha presentato le polizze RCT/O così come richieste dal capitolato speciale di appalto all'articolo D.20, cui per il dettaglio si rimanda, contro i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, le cui copie sono conservata in atti presso la RUP.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 16 – CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed inerente all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. "pantouflage" o "revolving doors", l'appaltatore dichiara espressamente di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito, e si impegna a non attribuire, incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al verificarsi di tale ipotesi il Comune di Bologna provvederà a segnalare l'accaduto all'ANAC, e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni.

ART. 17 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA STABILITI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Bologna, per quanto applicabile, garantendone altresì il rispetto da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'accordo sul trattamento dei dati di cui all'articolo 2 del presente contratto, sottoscritto fin dall'esecuzione in via anticipata del servizio, l'Appaltatore è stato designato responsabile del trattamento dei dati personali, con relativi obblighi e responsabilità ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle attività e come previsto dall'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 21 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto d'appalto, redatto in forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione, se non in caso d'uso e con onere a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso. Nulla è dovuto a titolo di bollo in quanto l'Affidatario rientra nelle organizzazioni di volontariato (ODV) previste dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e che, conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 dello stesso Decreto, sono esenti dal pagamento della suddetta imposta.

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA –

Direttore Settore Salute benessere e autonomia delle persone - (Dott. Chris Tomesani)

L'AFFIDATARIO -

E.N.P.A. ODV - (Sig.ra XXXXXX)